

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017
589/2017/R/GAS**

**CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA CONOSCITIVA CIRCA LO STATO DELLE PRESTAZIONI
FORNITE DAI CAMPI DI STOCCAGGIO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ STOGIT S.P.A.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE RELATIVE
AL SERVIZIO DI STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2017-2018**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento UE n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- il decreto del Ministro 7 dicembre 2016 (di seguito: decreto 7 dicembre 2016);
- il decreto del Ministro 13 febbraio 2017 (di seguito: decreto 13 febbraio 2017);
- il decreto del Ministro 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto 14 febbraio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 marzo 2013, 121/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e l'allegata Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 e ss.mm.ii. (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 85/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 295/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 531/2014/R/GAS recante i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio del gas naturale, per il periodo 2015-2018 (di seguito: deliberazione 531/2014/R/GAS) ed il relativo Allegato A (di seguito: RTSG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2015, 49/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 49/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2015, 60/2015/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2015, 75/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 26 marzo 2015, 126/2015/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2015, 171/2015/R/GAS;
- la deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 77/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2017, 6/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 6/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 323/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 441/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 441/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 64/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 64/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 76/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 76/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 6 aprile 2017, 227/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 227/2017/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con i decreti 7 dicembre 2016, 13 febbraio 2017 e 14 febbraio 2017, il Ministro ha emanato disposizioni per l’anno termico dello stoccaggio 2017/2018, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 1/12 e dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l’assetto previgente dei servizi di stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 49/2015/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro, definito le modalità di determinazione dei corrispettivi applicati alle capacità di stoccaggio e, in particolare, all’articolo 9, la tariffa di stoccaggio applicata ai servizi conferiti con criteri non di mercato; e che tali modalità sono valide per tutto il periodo regolatorio in corso;
- con la deliberazione 441/2016/R/GAS l’Autorità ha determinato d’ufficio, in via provvisoria, i ricavi di riferimento d’impresa per il servizio di stoccaggio per l’anno 2017.
- con la deliberazione 6/2017/R/GAS l’Autorità ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento integrato delle capacità di stoccaggio e rigassificazione;
- con la deliberazione 64/2017/R/GAS, l’Autorità ha stabilito che i costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio per le capacità offerte in asta, comprese quelle offerte per il servizio integrato di cui al precedente punto, siano recuperati, anziché con l’applicazione di un apposito corrispettivo agli utenti, attraverso il medesimo

- meccanismo previsto per la copertura dei ricavi di stoccaggio.
- con la deliberazione 76/2017/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di stoccaggio, in linea con le disposizioni del decreto 14 febbraio 2017;
 - al comma 9.3, rimandato ad un successivo provvedimento la definizione delle disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l’anno termico 2017-2018, volte ad assicurare, alle imprese di stoccaggio, un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l’applicazione, alle capacità allocate tramite asta, dei corrispettivi tariffari;
 - con la deliberazione 227/2017/R/GAS, al punto 2, l’Autorità ha definito, per il periodo 1 ottobre 2017 – 31 marzo 2018, il valore del corrispettivo CRV^{OS} di cui all’articolo 23, comma 23.1, lettera k) della RTTG pari a 0,008 €/Smc;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il codice di stoccaggio del principale operatore di stoccaggio prevede che le fatture, relative ai corrispettivi di capacità, siano pagate dagli utenti del servizio entro 30 giorni dalla data della loro emissione, vale a dire entro il giorno 5 del secondo mese successivo al mese di riferimento;
- nel caso in cui il prezzo di assegnazione della capacità di stoccaggio, risultante dalle procedure di asta competitiva, sia differente dai corrispettivi approvati dall’Autorità, si verifica una variazione del flusso di ricavi derivante dall’erogazione del servizio di stoccaggio;
- ai sensi del comma 24.1, lettera j), della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (di seguito: Cassa), in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo, il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CRV^{OS} , sul “Conto oneri stoccaggio”.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’attuale regolazione tariffaria dello stoccaggio, disciplinata con la RTSG, prevede un fattore correttivo volto, tra l’altro, ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti anche in caso di mancato utilizzo dell’infrastruttura ovvero di una sua valorizzazione, tramite le procedure di allocazione competitiva della capacità, al di sotto del ricavo tariffariamente ammissibile;
- la RTSG, all’articolo 11, prevede l’applicazione del fattore correttivo anche alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, nella misura in cui tale applicazione possa costituire oggetto di un meccanismo incentivante, da definire con successivo provvedimento, che induca le imprese di stoccaggio a perseguire comportamenti più efficienti sia nella gestione delle procedure di

allocazione che nelle modalità di erogazione del servizio di stoccaggio; ciò avviene mediante l'introduzione di un apposito parametro (c.d. parametro γ) il cui valore e la cui regolazione sono rinviati a successivo provvedimento;

- in altre parole, mediante l'istituzione del parametro γ (e la sua successiva regolazione), l'Autorità, alla luce del fondamentale principio tariffario di corrispettività tra il livello dei ricavi riconosciuti all'impresa e l'insieme delle prestazioni che questa deve garantire nell'erogazione dei servizi regolati tariffariamente, ha inteso instaurare un collegamento tra il livello di una quota di ricavi effettivamente garantiti (mediante il fattore correttivo) e l'effettivo livello prestazionale realizzato nell'erogazione dei servizi;
- con la deliberazione 531/2014/R/GAS, l'Autorità ha:
 - all'articolo 6, avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti attuativi del predetto meccanismo incentivante e la conseguente fissazione del valore del parametro γ , con effetto a partire dal 2016;
 - all'articolo 4, definito, per l'anno 2015, nelle more del predetto procedimento, il livello di copertura della quota di ricavo riconducibile alla remunerazione addizionale del capitale investito netto per gli investimenti incentivati entrati in esercizio nei precedenti periodi di regolazione, fissando il parametro γ pari a 1;
- il differimento della regolazione del richiamato meccanismo incentivante, relativo al parametro γ , trovava ragione nell'evoluzione allora in corso del quadro normativo allora vigente, con particolare riferimento all'implementazione del Regolamento 312/2014 e all'impatto che questo avrebbe avuto sulle regole con le quali gli operatori valorizzano, acquisiscono e gestiscono le capacità di stoccaggio oggetto del conferimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 323/2016/R/GAS, l'Autorità ha:
 - preso atto degli elementi forniti dalla società Stogit S.p.a., nell'ambito delle proposte presentate al Ministero dello Sviluppo Economico per la predisposizione dell'intervento poi adottato con il decreto 25 febbraio 2016, con cui si evidenziavano alcune criticità tecniche nell'eventualità in cui le prestazioni di erogazione contrattuali fossero interamente utilizzate dagli utenti (sino al completo prelievo del gas precedentemente immesso, escluso il gas destinato a servizio di stoccaggio strategico);
 - avviato un'istruttoria conoscitiva circa lo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a. e il loro impatto sui livelli delle prestazioni che la società è tenuta a garantire nell'erogazione dei servizi di stoccaggio;
 - ulteriormente differito la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 531/2014/R/GAS in tema di meccanismo incentivante, in esito agli approfondimenti relativi alle criticità tecniche sopra richiamate;
 - fissato per il 2016, in continuità con quanto disposto per l'anno 2015, il parametro γ in valore pari a 1;

- nell'ambito dell'istruttoria sono state acquisite informazioni relative all'andamento delle prestazioni fornite, principalmente in termini di capacità di erogazione, dai campi di stoccaggio della società Stogit S.p.a. negli anni tra il 2008 e il 2016; e che gli esiti dell'Istruttoria sono riportati nel documento "Resoconto dell'Istruttoria conoscitiva sullo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a." predisposto dalla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: Resoconto) allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
- gli esiti del Resoconto rilevano pertanto ai fini:
 - del provvedimento di cui la comma 9.3 della deliberazione 76/2017/R/GAS;
 - del procedimento avviato con la deliberazione 531/2014/R/GAS;
 e che in entrambi i casi si tratta di aspetti complementari alla disciplina tariffaria dello stoccaggio raccolta nella RTSG, per il periodo regolatorio in corso, 2015-2018;
- il Resoconto evidenzia:
 - da un lato, l'assenza di elementi ostativi alla definizione delle disposizioni volte ad assicurare, alla società Stogit S.p.a., per l'anno termico 2017/2018, un flusso di ricavi sostanzialmente equivalente a quello ottenibile con l'applicazione, alle capacità allocate tramite asta, dei corrispettivi tariffari;
 - dall'altro, l'opportunità di un meccanismo incentivante mirato a massimizzare il valore delle risorse di stoccaggio e indipendente dalle dinamiche di natura tariffaria legate al riconoscimento di specifiche quote di ricavo;
- con nota dell'1 agosto 2017 (prot. Autorità n. 26052 del 3 agosto 2017), Stogit, nel prendere atto degli esiti dell'istruttoria ha richiesto "infine di salvaguardare la riservatezza dei dati e delle informazioni non pubblici riportati nel documento, ivi compresi quelli desunti da dati di proprietà Stogit".

RITENUTO CHE:

- sia necessario acquisire il Resoconto come atto conclusivo dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 323/2016/R/GAS;
- occorra rendere noti gli esiti del Resoconto, sia pure in forma di estratto per tenere conto delle esigenze di riservatezza sopra richiamate;
- sia opportuno chiudere il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 531/2014/R/GAS;
- sia pertanto opportuno, in continuità con quanto disposto per l'anno precedente, fissare il parametro γ in valore pari a 1, fino al termine del periodo regolatorio in corso;
- sia necessario avviare un procedimento per la definizione di un meccanismo incentivante per le imprese di stoccaggio, mirato a massimizzare il valore delle risorse da queste ultime messe a disposizione e che tenga conto delle conclusioni del Resoconto; e che nell'ambito del procedimento possano essere resi pubblici uno o più documenti per la consultazione;

- sia opportuno che il procedimento di cui al precedente punto si chiuda entro il 31 gennaio 2018;
- sia infine necessario adottare disposizioni in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di stoccaggio per l'anno termico 2017-2018, al fine di contenere gli impatti di natura finanziaria, per le imprese di stoccaggio, connessi alla capacità conferita ai sensi delle disposizioni della deliberazione 76/2017/R/GAS, nei casi in cui il prezzo di assegnazione risulti differente dai corrispettivi per i servizi conferiti con criteri non di mercato

DELIBERA

1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva, avviata con deliberazione 323/2016/R/GAS mediante l'acquisizione, come atto conclusivo, del documento "Resoconto dell'Istruttoria conoscitiva sullo stato delle prestazioni fornite dai campi di stoccaggio in concessione alla società Stogit S.p.a." allegato al presente provvedimento (Allegato A);
2. di chiudere il procedimento avviato ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 531/2014/R/GAS;
3. di attribuire al parametro γ , di cui all'articolo 11 della RTSG un valore pari a 1 fino al termine del periodo regolatorio 2015-2018;
4. di avviare un procedimento per la definizione di un meccanismo incentivante per le imprese di stoccaggio, mirato a massimizzare il valore delle risorse da queste ultime messe a disposizione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria di cui al punto 1;
5. di prevedere che il Responsabile del procedimento di cui al punto 4 sia il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, in coordinamento con il Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling per i profili relativi alla regolazione tariffaria e di riconoscimento dei costi;
6. di prevedere che il procedimento di cui al punto 4 si chiuda entro il 31 gennaio 2018;
7. di prevedere che le imprese di stoccaggio calcolino ed aggiornino, su base mensile, l'eventuale differenza tra:
 - a. i ricavi che sarebbero stati conseguiti applicando i corrispettivi, calcolati per il 2017 ai sensi dell'articolo 9 della deliberazione 49/2015/R/GAS, alla capacità offerta, per l'anno termico 2017-2018, mediante le procedure di asta di cui all'articolo 2 della deliberazione 6/2017/R/GAS e agli articoli 4 e 5 della deliberazione 76/2017/R/GAS, aumentati dei costi di trasporto sostenuti dalle imprese di stoccaggio in relazione alle capacità conferite mediante le medesime procedure;
 - b. e la somma dei ricavi derivanti dal conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2017-2018 sulla base delle procedure di asta competitiva, di

- cui all'articolo 2 della deliberazione 6/2017/R/GAS e agli articoli 4 e 5 della deliberazione 76/2017/R/GAS;
8. di prevedere che le imprese di stoccaggio comunichino su formato elettronico, entro il termine di ogni mese, all'Autorità e alla Cassa per i servizi ambientali (di seguito: Cassa):
 - a. a partire dal mese di agosto 2017, l'ammontare di cui al punto 7;
 - b. le informazioni utilizzate per il calcolo;
 9. di dare mandato a Cassa, previa informativa alla Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, ad erogare alle imprese di stoccaggio, a valere sul "Conto oneri stoccaggio", entro il giorno 10 del mese successivo a quello della comunicazione di cui la punto precedente, una somma pari ad un dodicesimo dell'ammontare di cui al punto 7;
 10. di prevedere che nella prima regolazione mensile utile siano liquidati eventuali importi spettanti e non ancora erogati, derivanti dall'aggiornamento mensile di cui al punto 7;
 11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
 12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it e il relativo Allegato A, con *omissis* dei dati commercialmente sensibili.

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni